

N. 05659/2015 REG.PROV.CAU.

N. 08733/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8733 del 2014, proposto da: ...

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di ...;

in punto esecuzione di misure cautelari rimaste (parzialmente) ineseguite (art. 59 cod. proc. amm.) con riferimento all'ordinanza cautelare n. 5873 del 2014 di questa Sezione, di accoglimento dell'appello cautelare e, per l'effetto, di accoglimento dell'istanza cautelare in primo grado, in riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III BIS, n. 3281/2014, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo;

Visto l'art. 59 del cod. proc. amm;

Visto il "ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 59 del c.p.a. ";

Visto l'atto di costituzione in giudizio di mera forma del MIUR;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5873 del 2014;

Relatore nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015 il cons. Marco Buricelli e udito per le parti ricorrenti l'avvocato ...;

considerato:

che con ordinanza cautelare n. 5873 del 2014 questa Sezione ha disposto l'ammissione delle ricorrenti con riserva nelle rispettive graduatorie provinciali a esaurimento;

che l'ordinanza cautelare citata non risulta essere stata puntualmente eseguita dall'USR dell'Umbria e del Lazio;

che, con riferimento a un precedente cautelare analogo a quello odierno, questa Sezione, con ordinanza n. 3909 del 2015, ha rilevato "che l'Amministrazione scolastica - in esecuzione dell'ordinanza di questa Sezione n. 1089 del 2015 - ha consentito l'ammissione dei ricorrenti in G.A.E. specificando che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.M. n. 235 del 2014, "l'iscrizione nelle graduatorie con RISERVA, determinata dall'attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (caratterizzata dalla lettera S) o da un contenzioso in atto (caratterizzata dalla lettera T) non consente all'interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato" (cfr. D.D.G. dell'USP di Milano, prot. n. 0013161 del 15 luglio 2015) (e che) - al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 di cui all'art. 1, commi 93 e 96, della legge n. 107 del 2015 - la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo...", con conseguente accoglimento parziale della domanda di ottemperanza all'ordinanza di accoglimento dell'appello cautelare "esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 (e assegnazione al MIUR e all'USR competente per territorio) del termine di 15 giorni, dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, per dare esecuzione all'ordinanza (di accoglimento dell'appello cautelare), nominando fin d'ora commissario ad acta - in caso di ulteriore inottemperanza - il Prefetto di Milano perché provveda all'esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio...";

che, valutato il danno, sussistono i presupposti per richiamare l'ordinanza n. 3909 del 2015, la quale ben si attaglia anche al caso qui in esame, e per dare attuazione alle misure cautelari disposte con l'ordinanza n. 5873 del 2014, con la precisazione che, in base a quanto riferiscono le parti ricorrenti, l'USR del Lazio non risulta nemmeno avere provveduto a inserire le parti stesse nelle rispettive graduatorie a esaurimento e che, dunque, l'accoglimento dell'istanza, nei riguardi dell'USR del Lazio, deve considerarsi piena e non soltanto parziale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie la domanda di ottemperanza all'ordinanza n. 5872 del 2014, come da motivazione, esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l'a. s. 2015 - 2016.

Assegna al MIUR - Uffici scolastici per l'Umbria e per il Lazio, il termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriormente eseguita, della presente ordinanza, per dare esecuzione all'ordinanza sopra specificata, nominando sin da ora quali commissari ad acta, in caso di persistente inottemperanza, il Prefetto di Perugia e il Prefetto di Roma, con facoltà sub delega a un dirigente dei rispettivi Uffici territoriali del Governo, per dare esecuzione all'ordinanza n. 5873/2014.

Provvede sulle spese della presente fase di esecuzione cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti e agli UTG dell'Umbria e del Lazio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)